



RELAZIONE DI DETTAGLIO SULLO STATO ATTUAZIONE
PROGRAMMA REGIONALE GESTIONE RIFIUTI (PRGR)
Aree idonee e non alla localizzazione degli Impianti

PROVINCIA DI MANTOVA

RELAZIONE SEMPLIFICATA

INDICE

1.1 Criteri per l'individuazione delle aree idonee e non alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti

- 1.1.1 *Competenze e definizioni, nuovi criteri proposti da Provincia di Mantova* __ 3
- 1.1.2 *Esclusioni dal campo di applicazione dei presenti "criteri"* _____ 4
- 1.1.3 *Criteri generali per la localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti* _4
- 1.1.4 *Procedura di individuazione delle aree non idonee e idonee per la realizzazione e la gestione degli impianti* _____ 5
- 1.1.5 *Principali novità rispetto alla dgr n. 8/10360* _____ 8

1.2 Aree non idonee e aree potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ed alla modifica degli impianti esistenti

- 1.2.1 *Criteri escludenti per la localizzazione di nuovi impianti e per la modifica degli impianti esistenti a prescindere dalla tipologia* _____ 10
- 1.2.2 *Criteri escludenti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti* _____ 14
- 1.2.3 *Criteri escludenti per i soli impianti di incenerimento e per la modifica agli impianti di incenerimento esistenti (operazioni: D10, R1)* _____ 15
- 1.2.4 *Criteri penalizzanti per i nuovi impianti e per la modifica agli impianti esistenti a prescindere dalla tipologia* _____ 16
- 1.2.5 *Criteri penalizzanti per i soli impianti di incenerimento e per la modifica degli impianti di incenerimento esistenti (operazioni: D10, R1)* _____ 21
- 1.2.6 *Tutela della popolazione* _____ 22
- 1.2.7 *Criteri preferenziali per tutte le tipologie impiantistiche* _____ 24
- 1.2.8 *Criteri localizzativi preferenziali per impianti di recupero e smaltimento rifiuti contenenti amianto (RCA)* _____ 24
- 1.2.9 *Linee di indirizzo per l'individuazione di misure di mitigazione e compensazione ambientale* _25
- 1.2.10 *Indirizzi per l'inserimento ambientale delle discariche* _____ 25

1.1 Criteri per l'individuazione delle aree idonee e non alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti

1.1.1 Competenze e definizioni, nuovi criteri proposti da Provincia di Mantova

Il processo di individuazione delle aree per la localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e di individuazione delle aree potenzialmente idonee ad ospitarli prevede la partecipazione di Regione e Province, ai sensi degli art. 196, 197 e 199 del D.lgs. 152/06 e della L.r. 26/03.

In particolare, spetta alla Regione definire i "Criteri per l'individuazione", da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. **Le stesse sono state individuate e approvate nel PRGR con dgr n. 1990 del 20/06/20114.**

Le Province, a cui peraltro spettano le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed l'organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, individuano, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla Regione, sulla base delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e delle previsioni di cui all'articolo 199 comma 3 del Dlgs 152/06, le zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone idonee alla localizzazione di tali impianti.

Nel Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), la procedura di individuazione delle aree non idonee e delle aree potenzialmente idonee è:

- conforme ai criteri stabiliti nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R);
- fondata su criteri tecnici oggettivi legati alla tutela della salute umana, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico/culturale del territorio;
- differenziata per tipologia di impianto.

Tutto ciò premesso, la Provincia di Mantova, contempla elementi di salvaguardia aggiuntivi rispetto ai sovraordinati criteri regionali:

CRITERI ESCLUDENTI

- chiede di applicare il criterio escludente anziché penalizzante (come già previsto nel PPGR uscente e approvato da Regione Lombardia con dgr n.VIII/8890 del 20/01/2009) per la zona di ricarica degli acquiferi profondi relativamente alla costruzione di nuove discariche di rifiuti pericolosi e non, o varianti sostanziali a quelli esistenti che implicino consumo di suolo. Tale criterio è stato confermato nel PTCP vigente approvato con delibera di consiglio provinciale DCP N. 3 del 08/02/2010 all'articolo 51 c.2:

"Nelle aree di ricarica degli acquiferi profondi è esclusa la possibilità di costruzione di nuove discariche rifiuti o varianti sostanziali a quelli esistenti che implicino consumo di suolo."

- inoltre alla luce del nuovo aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (d.g.r. 11 luglio 2014 n.X/2.129) che ha portato ad una nuova zonizzazione per la maggior parte dei comuni mantovani (passaggio da zona sismica 4 a zona sismica 3 e per alcuni comuni a zona sismica 2), si chiede di considerare il criterio escludente per i soli nuovi impianti che effettuano operazioni di trattamento, così come definito dal D.Lgs. 36/03, sui rifiuti liquidi pericolosi ricadenti nella zona sismica 3 e 2 e per le nuove discariche di rifiuti pericolosi, ricadenti in zona sismica 2 ;

CRITERI PENALIZZANTI

Relativamente ai criteri penalizzanti si fa presente che Regione Lombardia ha accolto la richiesta della Provincia di Mantova relativa alla Classe di fattibilità geologica (classe 4) prevedendo che *" la Realizzazione di infrastrutture pubbliche o d'interesse pubblico è consentita solo se non altrimenti localizzabili ma va valutata caso per caso e rapportata al tipo di rischio o dissesto, dietro presentazione di relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità dell'intervento con la situazione di rischio presente."*

TUTELA POPOLAZIONE

Per quanto riguarda la tutela delle popolazione, in merito alla distanze minime degli ambiti residenziali, preso Atto che per le discariche di rifiuti pericolosi è stata prevista una distanza di minima di 1.000 metri, si chiede (così come richiesto in fase di osservazioni di VAS del Programma Regionale Gestione Rifiuti PRGR) e ritiene corretto prevedere la medesima distanza anche per le nuove discariche (indipendentemente dalla loro classificazione) una distanza minima di 1.000 metri.

Infine in merito alle distanze minime delle funzioni sensibili, si chiede che venga ripristinata la distanza minima di 1.000 metri per gli impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica, trattamento fanghi di depurazione destinati all'agricoltura, come da d.g.r 10360/2009, a meno di quelli realizzati in strutture chiuse e dotati di sistemi di trattamento delle arie interne o che trattano esclusivamente rifiuti con CER 200201 "rifiuti da giardini e parchi – rifiuti biodegradabili" per i quali è richiesto il rispetto della distanza prevista dalla norma regionale.

derivanti da attività a forte impatto odorigeno (DGR 3018/2012)		
EDIFICI RESIDENZIALI SPARSI AL DI FUORI DAL TESSUTO URBANO		
In presenza di edifici destinati, anche in parte, a residenza al di fuori dal tessuto urbano consolidato, le distanze minime specificate per gli ambiti residenziali sono derogabili ma, la domanda di autorizzazione dovrà contenere una puntuale verifica delle ricadute sugli stessi e il progetto dovrà anche prevedere la messa in opera di specifiche misure di mitigazione degli impatti.		
DISTANZA MINIMA DALLE FUNZIONI SENSIBILI		
(spazio compreso tra la recinzione dell'impianto e la recinzione dell'area che ospita la funzione sensibile)		
TIPOLOGIA IMPIANTISTICA	DISTANZA MINIMA	DISTANZA MINIMA PROV MN
Discariche di inerti (Tab. 1 D.M. 27/09/2010)	200 m	200 m
Discariche di inerti (D.lgs 36/03) diverse dalle precedenti	200 m	200 m
Discariche rifiuti non pericolosi non putrescibili	500 m	1000 m
Discariche rifiuti non pericolosi putrescibili	1000 m	1000 m
Discariche destinate a ricevere rifiuti contenenti amianto classificate per rifiuti non pericolosi e impianti di trattamento, diversi dai soli stoccaggi, dei rifiuti contenenti amianto	1000 m	1000 m
Discariche rifiuti pericolosi	1000 m	1000 m
Impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica, trattamento dei fanghi di depurazione destinati all'agricoltura	500 m	1000 m
Inceneritori	variabile	variabile

Ai soli fini dell'applicazione dei "criteri localizzativi", occorre fare riferimento alle seguenti definizioni e presupposti:

Nuovo impianto:

- ✓ nuove attività di trattamento rifiuti che prevedono la realizzazione ex novo di un impianto in un'area non edificata;
- ✓ nuove attività di trattamento rifiuti da avviarsi all'interno di preesistenti edifici e infrastrutture quindi in un'area già edificata.

Modifica degli impianti esistenti:

- ✓ la modifica dell'autorizzazione esistente che implica consumo di suolo;
- ✓ la modifica dell'attività di gestione dei rifiuti preesistente, che origina una nuova "tipologia impiantistica" (es. da selezione e cernita a compostaggio, da solo stoccaggio ad impianto di trattamento);
- ✓ la modifica che comporta l'assoggettamento a criteri localizzativi diversi in relazione alla tipologia impiantistica esistente.

Consumo di suolo: aumento del perimetro dell'area già autorizzata.

Edifici e infrastrutture: costruzioni edilizie durevoli e non rimovibili ivi comprese le pertinenze.

Sono assoggettati ai presenti criteri:

1. discariche – (operazioni: D1, D5);
2. impianti di incenerimento – (operazioni: D10, R1);
3. impianti di trattamento dei rifiuti (operazioni: D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, D12, D13, D14, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12);
4. messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), adeguamento volumetrico senza modifica dei codici CER limitatamente al criterio escludente “destinazione urbanistica agricola individuata dallo strumento urbanistico comunale generale (P.G.T./P.R.G.) o da PTC dei parchi”.

1.1.2 Esclusioni dal campo di applicazione dei presenti “criteri”

- messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), adeguamento volumetrico senza modifica dei codici CER; fatta eccezione per il criterio escludente “destinazione urbanistica agricola individuata dallo strumento urbanistico comunale generale (P.G.T./P.R.G.) o da PTC dei parchi” che si applica anche a tali impianti;
- centri di raccolta differenziata dei rifiuti urbani come definiti dal D.M. 13 maggio 2009, modificato dal D.M. 8 aprile 2008, e il raggruppamento di rifiuti rientrante nella fase della raccolta (es. raggruppamento RAEE ai sensi del dm n. 65 del 8 marzo 2010);
- compostaggio di rifiuti ligneo cellulose, con capacità complessiva non superiore a 10 t/giorno;
- operazioni di recupero funzionali alle attività industriali e commerciali prevalenti, operate all’interno del medesimo insediamento, da valutarsi caso per caso da parte dell’autorità competente;
- campagne di impianti mobili ai sensi del comma 15, art. 208 D.lgs 152/06;
- recupero ambientale (R10);
- rilevati, sottofondi e riempimenti (R5) limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- preparazione per il riutilizzo di rifiuti non pericolosi, individuati dai decreti emanati ai sensi dell’art. 180-bis, comma 2 del D.lgs 152/06;
- impianti sperimentali ai sensi dell’art. 211 del D.lgs 152/06, con l’obbligo di dismissione completa al termine della validità dell’autorizzazione sperimentale;
- le discariche per la messa in sicurezza permanente e gli impianti di trattamento dei rifiuti realizzati nell’area oggetto di bonifica e destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica dei relativi siti contaminati, approvati ed autorizzati ai sensi delle procedure previste dal titolo V, parte VI, del D.lgs. 152/06, fermo restando l’obbligo di rimozione degli impianti di trattamento a bonifica conclusa.

1.1.3 Criteri generali per la localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti

L'individuazione delle aree per la localizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti tiene conto di vincoli e limitazioni di natura tecnica ed ambientale, ma non può tralasciare anche aspetti economico-sociale.

Sul piano sociale, l'inserimento nel territorio di queste infrastrutture suscita da sempre nell’opinione pubblica conflittualità e resistenze per via di una “radicata diffidenza” da parte della popolazione verso tutto ciò che riguarda la problematica dei rifiuti. Tale diffidenza è del resto legata ad esempi negativi e macroscopici del passato che hanno dato luogo al degrado di vaste aree in tutta Italia. Fra le ragioni che provocano il “dissenso sociale” per queste infrastrutture si osserva la propensione a credere che la gestione dei rifiuti costituisca una sorgente di rischi per la salute e per l’ambiente, maggiore rispetto ad altre attività antropiche (peraltro a volte

maggiormente inquinanti, si pensi ad esempio al traffico veicolare o ad alcune attività industriali o al riscaldamento civile).

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, ed altrettanto di pubblico interesse è il conseguimento di un'elevata protezione dell'ambiente, pertanto i rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza ricorrere a procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente, in particolare:

- senza determinare rischi per acqua, aria, suolo, flora e fauna;
- senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

1.1.4 Procedura di individuazione delle aree non idonee e idonee per la realizzazione e la gestione degli impianti

L'individuazione dei siti idonei e non idonei nell'ambito della programmazione è fondamentale per la successiva realizzazione delle infrastrutture. Il processo, che coinvolge più Enti pubblici ed imprese private, è molto complesso soprattutto per quanto riguarda la disamina dei limiti/vincoli territoriali ed ambientali di riferimento.

La tabella seguente sintetizza il processo in quattro fasi.

Fasi	Azioni	Competenze
Fase A	<p>Formulazione dei "criteri per l'individuazione, delle aree non idonee e potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti" che stabiliscono, per tipologia impiantistica le:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aree non idonee (fattori escludenti); - aree la cui idoneità deve essere verificata nello specifico (fattori penalizzanti); - aree in cui la localizzazione è preferibile (fattori preferenziali). 	<p>Regione: Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.);</p>
Fase B	<p>Individuazione cartografica delle aree escludenti e penalizzanti con eventuale individuazione di criteri di salvaguardia aggiuntivi,</p> <p>sulla base dei "Criteri" definiti a livello regionale e, per differenza, delle "macroaree" potenzialmente idonee</p>	<p>Provincia: Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR)</p>
Fase C	<p>Presentazione della domanda: il proponente presenta all'Autorità competente la domanda di V.I.A./autorizzazione o la comunicazione di avvio attività corredata da un apposito documento contenente la verifica di ciascun criterio localizzativo per la tipologia impiantistica di interesse. L'Ente competente al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale o, in assenza di tale procedimento, l'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione o alla verifica dei requisiti dell'attività soggetta a comunicazione</p>	<p>L'ente competente al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale o, in assenza di tale procedimento, l'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione o alla verifica dei requisiti dell'attività soggetta a comunicazione. A discrezione dell'autorità competente, la verifiche di cui al presente comma, potranno essere effettuate anche in fase di Verifica di</p>

	<i>procede, nell'ambito dell'istruttoria, alla verifica della compatibilità del progetto rispetto ai criteri localizzativi.</i>	<i>assoggettabilità alla procedura di V.I.A.</i>
Fase D	<i>Qualora si verifichi la compatibilità localizzativa, si prosegue con l'istruttoria del progetto ai fini del giudizio di compatibilità ambientale e/o dell'autorizzazione.</i>	<i>L'ente competente al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale e/o l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione</i>

Per garantire il corretto inserimento degli impianti di trattamento dei rifiuti nel territorio è necessaria un'analisi integrata ed interdisciplinare del contesto ambientale e territoriale, partendo dagli strumenti di programmazione ambientale/territoriale vigenti; il punto di partenza è senz'altro la conoscenza del sistema vincolistico e normativo vigente, oltre allo stato delle componenti ambientali, delle tendenze evolutive in atto e delle situazioni di rischio reale o potenziale.

Gli strumenti di pianificazione/programmazione da considerare sono:

- Piano Territoriale Regionale/Piano Paesaggistico Regionale e piani di settore;
- Piano di bacino idrografico (Po);
- Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (P.T.C.P.) e piani di settore;
- Piani di Governo del Territorio (PRG/PGT) e piani di settore.

In particolare si tiene conto della:

- ✓ Tutela e valorizzazione dei beni storico culturali e paesaggistici (art. 10, 136 e 142 del D.lgs. 42/2004) e Piano Territoriale Regionale/Piano Paesaggistico Regionale (P.T.R./P.P.R.);
- ✓ Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale
- ✓ Tutela del suolo e risorsa idrica
- ✓ Tutela della salute della popolazione
- ✓ Tutela e valorizzazione dei beni storico culturali e paesaggistici (art. 10, 136 e 142 del D.lgs. 42/2004) e Piano Territoriale Regionale/Piano Paesaggistico Regionale (P.T.R./P.P.R.);

I presenti criteri stabiliscono puntualmente in quali ambiti oggetto di tutela paesaggistica non è consentito localizzare nuovi impianti di trattamento rifiuti e in quali ambiti è consentito localizzarne di nuovi o modificare gli impianti esistenti.

Negli ambiti dove è possibile realizzare/modificare gli impianti, il progetto deve definire/individuare le caratteristiche anche formali/architettoniche dell'intervento proposto, al fine di consentire agli organi competenti di valutare anche l'adeguato inserimento paesaggistico nel contesto preesistente, tenendo conto dell'eventuale necessità di riqualificazione paesaggistica complessiva dell'area.

Qualora il progetto di un nuovo impianto o la modifica di un impianto esistente interessi **aree vincolate dal punto di vista paesaggistico**, lo stesso dovrà conseguire l'autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/04 e della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, a cura dell'Ente territorialmente competente, in base ai criteri dettati dalla Giunta regionale (DGR n. IX/2727 del 22/12/2011).

Al contrario, se i progetti non comportano alcuna trasformazione dello stato dei luoghi e/o modifiche dell'esteriore aspetto degli impianti, ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs. 42/2004, non sono assoggettati ad autorizzazione paesaggistica e pertanto non sono soggetti ai criteri escludenti di natura paesaggistica previsti nelle seguenti tabelle.

Nelle aree non specificamente tutelate paesaggisticamente, e pertanto non subordinate ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/04 e della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, qualora si intenda realizzare un nuovo impianto o una modifica di un impianto esistente (come di seguito definiti) che comportino la trasformazione dello stato dei luoghi e/o modifiche dell'esteriore aspetto degli impianti è

comunque e sempre richiesto l'esame paesistico del progetto condotto sulla base delle "linee guida" di cui alla DGR n. 11045 dell'8 novembre 2002 (B.U.R.L. del 21 novembre 2002, 2° Supplemento straordinario al n. 47), in quanto il vigente Piano Paesaggistico Regionale (approvato con DCR n. VIII/851 del 19/01/2010) riconosce all'intero territorio valore paesaggistico e pertanto l'azione di tutela e valorizzazione deve essere esercitata sia per gli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica che per le rimanenti porzioni del territorio lombardo. La valutazione dell'inserimento paesaggistico degli impianti spetta all'Ente competente al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale o, in assenza di tale procedimento, all'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione, che può avvalersi della struttura organizzativa competente in materia di tutela paesaggistica o conseguire il parere del comune interessato dalla proposta progettuale.

In presenza di beni "culturali", è esclusa la localizzazione di qualsiasi tipologia impiantistica o la modifica di impianti esistenti. Qualora si intenda localizzare impianti in aree prossime ad un bene "culturale" tutelato, nel caso tali aree non siano anche assoggettate a tutela paesaggistica ai sensi degli artt. 136 e 142 del D. Lgs n. 42/2004, lo studio per l'esame paesistico del progetto dovrà dimostrare ed argomentare la compatibilità dell'intervento proposto tenendo conto della necessità di evitare intrusioni od ostruzioni visuali rispetto al bene tutelato, indicando eventuali misure mitigative e/o compensative.

✓ **Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale**

I presenti criteri stabiliscono puntualmente in quali ambiti naturali riconosciuti ai sensi della Legge n. 394/91, "Legge quadro sulle Aree protette" o appartenenti al "Sistema delle aree protette lombarde" di cui alla L.r. n. 86/83, "Norme per l'istituzione e la gestione di Riserve, Parchi, Monumenti naturali e delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" o facenti parte della Rete ecologica europea "Natura 2000", di cui alla Direttiva Habitat 92/43/CEE e Direttiva uccelli 79/409/CEE o della Rete ecologica regionale (RER) sia vietato o consentito localizzare impianti di gestione dei rifiuti.

Qualora non siano già vietate dai presenti criteri, la localizzazione e/o la modifica degli impianti esistenti sono consentite se non espressamente escluse nello strumento di pianificazione e/o gestione vigente del sito naturale.

In caso di dismissione degli impianti è richiesto il ripristino dei luoghi, da pianificare in accordo con l'Ente gestore del sito naturale.

✓ **Tutela del suolo e risorsa idrica**

Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti per i corpi idrici e alla tutela qualitativa della risorsa idrica previsti dal Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, approvato con DPCM dell'8 febbraio 2013, nelle tabelle seguenti vengono individuati una serie di "criteri" atti a stabilire in quali zone non è consentito localizzare nuovi impianti di trattamento rifiuti e in quali zone è consentito localizzarne di nuovi o modificare gli impianti esistenti. Tali criteri sono basati sulla normativa di dettaglio del Piano di Tutela delle acque regionali, ad oggi in vigore (DGR n. 2244 del 19/03/06).

Analogamente, in considerazione dell'assetto idrogeologico del territorio lombardo, al fine di concorrere alla riduzione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia dell'incolumità delle persone, contenendo anche i danni ai beni esposti, i presenti criteri recepiscono quanto stabilito nel Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato dal Comitato Istituzionale con Deliberazione n. 18 del 26/05/2001, ivi comprese le determinazioni assunte con i precedenti stralci di piano e piani straordinari (PS 45, PSFF, PS 267).

✓ **Tutela della salute della popolazione**

L'ASL territorialmente competente, nell'ambito della procedura autorizzatoria e di VIA di nuovi impianti/modifica impianti esistenti, formula le sue valutazioni relativamente all'impatto potenziale sulla salute della popolazione interessata, sulla base delle informazioni sanitarie disponibili.

In tale valutazione, la ASL porrà particolare attenzione alla mortalità e/o ricoveri ospedalieri per specifiche patologie (totale, tumori, malattie apparato digerente, malattie apparato respiratorio, tumori di specifiche

sedi, ...) nelle aree che presentano indicatori di frequenza superiori agli analoghi provinciali (o di ASL) in maniera statisticamente o epidemiologicamente rilevante.

1.1.5 Principali novità rispetto alla dgr n. 8/10360

Le principali novità relativamente ai criteri localizzativi rispetto agli ultimi previsti nella dgr n. 8/10360 del 21 ottobre 2009 (modifiche della dgr n.6581/2008 e del cap 8 del PRGR approvato con dgr n. 6581/2008) possono essere così riassunte:

6 Destinazione urbanistica

- **Criterio escludente** per le aree a destinazione urbanistica agricola individuata dallo strumento urbanistico comunale generale (P.G.T./P.R.G) o dal PTC dei parchi (per tutte le tipologie impiantistiche, eccetto: discariche ed impianti tecnicamente e funzionalmente connessi; impianti di compostaggio aerobico e digestione anaerobica, trattamento dei fanghi di depurazione destinati all'agricoltura; impianti di recupero che trattano esclusivamente rifiuti aventi codici CER della famiglia 02 – rifiuti prodotti dall'agricoltura, orticoltura, acquacultura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti. Non si applica agli impianti che si insediano all'interno di edifici esistenti e alle modiche impiantistiche che non implicano ulteriore consumo di suolo.).

Il criterio vale anche per la messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), adeguamento volumetrico senza modifica dei codici CER limitatamente al criterio escludente "destinazione urbanistica agricola individuata dallo strumento urbanistico comunale generale (P.G.T./P.R.G.) o dal PTC dei parchi.

5 Tutela dei beni culturali e paesaggistici

-**Criterio da escludente a penalizzante** beni paesaggistici "d'insieme" (art 136, comma 1, lettera c) e d) del D.lgs n. 42/2004) o per i quali si intervenuta la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree (in tale aree possono essere realizzati solo impianti di trattamento, diversi da inceneritori e discariche, che verranno ubicati esclusivamente in aree individuate nei PGT comunali quali aree produttive e che abbiano acquisito l'autorizzazione paesaggistica.

4 Tutela dell'ambiente naturale

- Criterio escludente per le Aree a valenza naturale individuate all'interno dei Parchi regionali

1.2 Aree non idonee e aree potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ed alla modifica degli impianti esistenti

Nei paragrafi precedenti è stata descritta la procedura che porta alla localizzazione degli impianti nel territorio.

La fase di “macrolocalizzazione”, cioè l’individuazione cartografica della zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti e, per differenza, della zone potenzialmente idonee ad ospitarli, viene effettuata in fase di redazione del PPGR.

La fase di “microlocalizzazione”, cioè la verifica di dettaglio dell’area proposta per ospitare un nuovo impianto, avviene invece in un secondo momento a seguito del deposito formale della domanda di autorizzazione, con la collaborazione del soggetto istante che presenta all’Autorità competente la domanda di V.I.A./autorizzazione corredata da un documento contenente la verifica di ciascun criterio localizzativo per la tipologia impiantistica di interesse.

Gli Enti competenti analizzano i fattori che:

- comportano l’eventuale non idoneità dell’area;
- non escludono l’idoneità dell’area ma richiedono approfondimenti/adempimenti ulteriori;
- rendono preferibile quell’area rispetto ad altre localizzazioni.

Successivamente, verificata l’idoneità dell’area per la localizzazione dell’impianto si prosegue con l’istruttoria del progetto ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale e/o dell’autorizzazione.

Tutto ciò premesso, per valutare l’idoneità localizzativa dei nuovi impianti di gestione dei rifiuti e/o verificare la possibilità di modifica degli impianti esistenti, devono essere considerati i seguenti aspetti:

1 Uso del suolo
2 Tutela delle risorse idriche
3 Tutela dai dissesti e dalle calamità naturali
4 Tutela dell’ambiente naturale
5 Tutela dei beni culturali e paesaggistici
6 Destinazione urbanistica

7 Tutela qualità dell’aria

8. vincoli urbanistici e/o infrastrutturali;
9. tutela della popolazione;
10. criteri preferenziali.

Le tabelle seguenti, attribuiscono a ciascun vincolo o fattore paesaggistico/ambientale, da rilevare sia in fase di “macrolocalizzazione” che di “microlocalizzazione”, un diverso grado di cogenza in relazione alla tipologia impiantistica considerata ed al tipo di impatto che potrebbe comportare sulle caratteristiche ambientali/paesaggistiche preesistenti.

I Criteri previsti sono tre:

- **ESCLUDENTE**: esclude la possibilità di realizzare nuovi impianti o la modifica degli impianti esistenti;
- **PENALIZZANTE**: non esclude la possibilità di realizzare nuovi impianti o la modifica degli impianti esistenti, in ogni caso devono essere preventivamente acquisite le necessarie autorizzazioni/pareri. Il criterio implica una particolare attenzione nella realizzazione delle opere, in virtù delle sensibilità ambientali/paesaggistiche che hanno generato l’indicazione; l’ente competente autorizza solo a fronte di adeguate misure di mitigazione e compensazione e/o di piani di monitoraggio specifici;
- **PREFERENZIALE**: esprime, sulla base di informazioni e/o di considerazioni aggiuntive di natura logistico/economica/strategica, la preferenzialità del sito.

1.2.1 Criteri escludenti per la localizzazione di nuovi impianti e per la modifica degli impianti esistenti a prescindere dalla tipologia

1 Uso del suolo		
Oggetto	Dettaglio	Riferimento/Fonte
Categorie agricole	Aree interessate da frutteti, frutti minori, colture orticole di pregio IGP, vigneti, oliveti, castagneti da frutto e risaie.	“Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e forestali” (DUSAF) con riferimento al database più aggiornato, verificata dal Sistema informativo della DG agricoltura (SIARL) scaricabile dal “Geoportale” di Regione Lombardia utilizzando i dati dei 5 anni precedenti all’istanza (basta la presenza in uno dei 5 anni). Dovrà essere inoltre verificata da un’adeguata documentazione fotografica da allegare alla domanda di autorizzazione, che attesti lo stato dei luoghi al momento della presentazione dell’istanza.
2 Tutela delle risorse idriche		
Aree di salvaguardia delle opere di captazione di acqua destinata al consumo umano ad uso potabile mediante infrastrutture di pubblico interesse (art. 94 D.lgs. n.152/06, art. 42 L.r. 26/2003) e aree di salvaguardia opere di captazione delle acque minerali disciplinate dalla l.r. n. 44/80	Zona di tutela assoluta - area immediatamente esterna alla captazione/derivazione con un’estensione di 10 metri di raggio dalla stessa Zona di rispetto - area esterna alla captazione/derivazione individuata con un raggio di 200 metri di raggio dalla stessa o come individuata nello strumento urbanistico (nelle more della definizione, vanno considerati i 200 m). Uguale tutela è prevista anche per le acque minerali	Piani di Governo del Territorio (P.G.T./P.R.G.). Piani d’Ambito Territoriali Ottimali del Servizio Idrico Integrato
Corsi d’acqua e canali di proprietà demaniale appartenenti al reticolo principale e minore (Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e Dgr 4287 del 25/10/2012 “riordino dei reticoli idrici”)	Fasce di rispetto art. 96 lettera f) del R.D. n. 523/04: 10 metri inedificabili validi sino al recepimento del Documento di polizia idraulica nello strumento urbanistico comunale (Dgr 4287/12 allegato B); i comuni possono definire una fascia di rispetto in deroga a quella definita per legge, previa realizzazione di appositi studi idraulici ai sensi della L.r. n. 12/2005 (art. 57) e della DGR 30 n. 2616/11	Piani di Governo del Territorio (P.G.T./P.R.G.) – con particolare riferimento a R.I.M./Documento di Polizia idraulica
3 Tutela dai dissesti e dalle calamità naturali		
Aree soggette a rischio idraulico (art. 29, 30, 31, 38 bis delle NdA del PAI)	Fasce fluviali A, B e C (se delimitata con segno grafico indicato come “limite di progetto tra Fascia B e Fascia C”) del PAI	Geoportale di Regione Lombardia, Piani di Governo del Territorio (P.G.T./P.R.G.)
Aree caratterizzate dall’instabilità del suolo: frane, esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d’acqua, trasporti di massa sui conoidi, valanghe (art. 9 e 19 delle NdA del PAI)	Aree interessate da - frane attive a pericolosità molto elevata ed elevata (Fa - Fq) - esondazioni a pericolosità molto elevata ed elevata (Ee – Eb) - conoidi attivi o potenzialmente attivi non protetti o parzialmente protette (Ca - Cp) - valanghe (Ve, Vm)	Geoportale di Regione Lombardia, Piani di Governo del Territorio (P.G.T./P.R.G.)

Corpi idrici individuati dal Piano di Gestione del bacino Idrografico del Po	Aree allagabili con scenario frequente e poco frequente individuate nelle mappe di pericolosità allegato al redigendo Piano di Gestione Rischio Alluvioni elaborato ai sensi della dir. 2007/60/CE	Piano di Gestione Rischio Alluvioni, previsto dalla Direttiva 2007/60/CE**; Piani di Governo del Territorio
AGGIUNTO PROVINCIA DI MANTOVA d.g.r. 11 luglio 2014 n.X/2.129	AGGIUNTO PROVINCIA DI MANTOVA Zona sismica 3 e 2 (solo per i nuovi impianti che effettuano operazioni di trattamento rifiuti liquidi pericolosi)	AGGIUNTO PROVINCIA DI MANTOVA
Aree soggette a rischio idrogeologico molto elevato in ambiente collinare, montano e in pianura (Titolo IV NdA PAI e NdA PS267)	Aree a rischio idrogeologico molto elevato. - Zona 1: aree instabili con un'elevata probabilità di coinvolgimento in tempi brevi - Zona 2: aree potenzialmente interessate dal manifestarsi di fenomeni di instabilità a modesta intensità coinvolgenti settori più ampi di quelli attualmente riconosciuti - Zona Bpr e Zona I: aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con tempi di ritorno inferiori o uguali a 50 anni	Geoportale di Regione Lombardia, Piani di Governo del Territorio (P.G.T./P.R.G.)
Territorio coperto da boschi di protezione individuati dal Corpo Forestale dello Stato ai sensi del r.d. 3267/1923 e recepiti nel PGT dei Comuni interessati		Piani di Governo del Territorio (P.G.T./P.R.G.)
4 Tutela dell'ambiente naturale		
Aree naturali protette e Parchi naturali (Legge 394/91 art. 2, L.r. n. 86/1983 art.1 lettera a/c/d e art 142 comma 1, lett. f) D.Lgs n. 42/2004)	Parchi nazionali, Parchi naturali regionali, riserve naturali, monumenti naturali	Geoportale di Regione Lombardia
Aree a valenza naturalistica individuate all'interno dei Parchi regionali	Parchi regionali	PTC dei parchi
Habitat naturali e seminaturali, flora e della fauna selvatica Direttiva Habitat (92/43/CEE) Direttiva uccelli (79/409/CEE) DPR 357/97 DM 184/2007 D.G.R. 14106/03 Dgr 5119/07 L.r. 12/07 D.M. 17 Ottobre 2007	Siti Natura 2000: - Zone di protezione speciale (ZPS) - Siti di importanza comunitaria (SIC) e Zone speciali di conservazione (ZSC) - 300 metri di rispetto misurati dal perimetro esterno dei SIC/ZSC e delle ZPS (in questi ambiti sono consentite le sole discariche per rifiuti di inerti come definite dal D.Lgs. 36/2003 al fine di consentire il riempimento delle depressioni generate dall'attività di cava; l'eventuale progetto dovrà prevedere la messa in opera di misure volte alla riqualificazione paesaggistico/ambientale dell'area nel suo complesso, da stabilirsi nello studio di incidenza e validate/integrate dall'Ente competente al rilascio della V.I.)	Geoportale di Regione Lombardia
5 Tutela dei beni culturali e paesaggistici		
Ambiti di "elevata naturalità" del territorio lombardo tutelati dal Piano paesaggistico regionale, approvato con DCR n. 951 il 19/01/2010 (Art. 17 Norme Tecniche	Vasti ambiti nei quali la pressione antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice presenza di edificazione, è storicamente	Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T./P.R.G.)

Attuazione)	limitata (volume 2 "I Paesaggi della Lombardia", repertori). Nelle aree di cave attive è consentita la localizzazione di impianti di recupero di rifiuti non pericolosi (operazione R5).	
Piano Territoriale Regionale d'Area navigli lombardi Dcr n. IX/72 del 16 novembre 2010 Contenuti di efficacia diretta e prescrittiva (art.20, comma 6, L.R.12/05) - Tav. n. 2 PTR A	Fascia di tutela di 100 metri inedificabile lungo entrambe le sponde dei navigli identificata dai Comuni all'interno dei PGT (limitatamente alle aree esterne agli ambiti dichiarati di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136 del DLGS n. 42 del 2004)	Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T./P.R.G.)
Beni culturali (art. 10, 12 e 13 del D.Lgs n. 42/2004 e "Codice dei Beni culturali e del paesaggio").	Beni culturali: cose immobili e mobili appartenenti alla P.A. o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che: - presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico; - per i quali sia intervenuta la "dichiarazione dell'interesse culturale" - siano stati eseguiti da oltre 50 anni (se mobili) e da oltre 70 anni (se immobili) previa verifica dell'interesse culturale. Nel solo caso dei beni immobili, il criterio si applica a tutta la loro estensione, ivi comprese le relative aree di pertinenza (giardini, cortili etc.), se individuate	Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T./P.R.G.) Sito web "Lombardia Beni Culturali" Sito web "I.D.R.A." Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia
Beni paesaggistici "individui" (art. 136, comma 1, lettere a, b del D.Lgs n. 42/2004) o per i quali sia intervenuta la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'art. 140	a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza. Il criterio si applica anche alle aree di pertinenza, se individuate dalle Sovrintendenze.	Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T./P.R.G.)
Beni paesaggistici tutelati per legge (art. 142, comma 1D.Lgs n. 42/2004)	b) I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (lettera b) d) montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole e) i ghiacciai ed i circhi glaciali Zone umide (lettera i) incluse nell'elenco previsto dal DPR 448/1976 m) Zone di interesse archeologico	Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T./P.R.G.)

Sponde ed area golenale del fiume Po e relativa fascia di rispetto (D.Lgs n. 42/2004, art. 142, comma 1, lett. c) e Piano paesaggistico regionale, approvato con DCR n. 951 il 19/01/2010	In base alla d.g.r. n. 2727/2011, relativamente al fiume Po l'ambito assoggettato a tutela paesaggistica riguarda il corso del fiume e si estende, dal corso del fiume medesimo, sino a comprendere una fascia di 150 metri misurata dal piede esterno dell'argine maestro e, dove questo manchi, l'ambito assoggettato a tutela comprende una fascia di 150 metri misurata a partire dalla linea che definisce il limite tra le fasce fluviali B e C, indicate sull'elaborato n° 2, del Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Po approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001	Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T./P.R.G.)
6 Destinazione urbanistica		
Destinazione urbanistica individuata dal Piano di Governo del Territorio (P.G.T./P.R.G.)	- centri e nuclei storici; - ambiti residenziali consolidati; - ambiti di trasformazione a destinazione prevalentemente residenziale.	Piani di Governo del Territorio (P.G.T./P.R.G.)
Destinazione urbanistica agricola individuata dallo strumento urbanistico comunale generale (P.G.T./P.R.G.) o da PTC dei parchi	Tale criterio vale per tutte le tipologie impiantistiche, eccetto: discariche ed impianti tecnicamente e funzionalmente connessi; impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica, trattamento dei fanghi di depurazione destinati all'agricoltura; impianti di recupero che trattano esclusivamente rifiuti aventi codice CER della famiglia 02 – Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti. Non si applica agli impianti che si insediano all'interno di edifici esistenti e alle modifiche impiantistiche che non implicano ulteriore consumo di suolo.	Piani di Governo del Territorio (P.G.T./P.R.G.) o PTC dei parchi
Zone di rispetto cimiteriali	Zone di rispetto cimiteriale come individuate dallo strumento urbanistico in base al regolamento regionale n. 6/2004.	Piani di Governo del Territorio (P.G.T./P.R.G.)

1.2.2 Criteri escludenti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti

Usso del suolo		
Oggetto	Dettaglio	Riferimento/Fonte
Zone limitrofe alle aree coltivate a riso (art. 8 comma 7, L.r. 12/07)	300 metri misurati dal perimetro esterno dalle aree coltivate a riso	"Destinazione d'Uso dei Suoli Agricoli e forestali" (DUSAF) con riferimento al database più aggiornato, verificata dal Sistema informativo della DG agricoltura (SIARL) scaricabile dal "Geoportale" di Regione Lombardia utilizzando i dati dei 5 anni precedenti all'istanza (basta la presenza in uno dei 5 anni). Dovrà essere inoltre verificata da un'adeguata documentazione fotografica da allegare alla domanda di autorizzazione, che attesti lo stato dei luoghi al momento della presentazione dell'istanza
AGGIUNTO PROVINCIA DI MANTOVA d.g.r. 11 luglio 2014 n.X/2.129	AGGIUNTO PROVINCIA DI MANTOVA Zona sismica 2 (nuove discariche di rifiuti speciali pericolosi)	AGGIUNTO PROVINCIA DI MANTOVA
Aree di pregio agricolo vitivinicolo: DOC e DOCG D.lgs. 228/2001 e zone limitrofe (art. 8 comma 7, L.r. 12/07)	Aree individuate dai disciplinari già approvati con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (M.I.P.A.F.) e fascia di rispetto di 300 metri misurati dal perimetro esterno delle aree stesse	Disciplinari MIPAF: le aree sono rintracciabili sul geoportale
Distanza dalle discariche esistenti L.r. 12/07	50 metri (misurati a bordo vasca) Nel caso di discariche preesistenti o comunque già autorizzate, le nuove istanze dovranno rispettare la distanza da tali impianti. Qualora, sulla medesima area insistano più istanze concorrenti, vale il criterio della priorità di presentazione per l'applicazione della distanza. Qualora sulla medesima area insistano più istanze, il criterio si applica all'istanza depositata per ultima, che dovrà quindi garantire il rispetto dei 50 m dal perimetro altra istanza. Il rispetto di questa distanza non si applica per gli ampliamenti rispetto alla discarica esistente che viene ampliata.	Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti Piani di Governo del Territorio (P.G.T./P.R.G.)
2 Tutela delle risorse idriche		
AGGIUNTO PROVINCIA DI MANTOVA Aree di ricarica dell'acquifero profondo e aree di riserva ottimali dei bacini imbriferi	AGGIUNTO PROVINCIA DI MANTOVA	AGGIUNTO PROVINCIA DI MANTOVA PTCP Provincia di Mantova Art. 51 c2 indirizzi normativi approvati con DCP N.3 08/02/2010

Fattore di pressione

COMUNE	V (m3)	indice	V finale (m3)	Fattore pressione
SERMIDE	45.000	0,5	22.500	392

BOZZOLO	9.604	0,5	4.802	255
MARIANA MN	1.400.000	1	1.400.000	158.704
MAGNACAVALLLO	160.000	1	160.000	5.652
PIEVE DI CORIANO	360.000	1	360.000	28.443
MOZAMBANO	300.000	1	300.000	10.033
CAVRIANA (ECODECO)	300.801	1,5	451.201	12.242
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MARCEGAGLIA)	22.161	1	22.161	1.711
MANTOVA (BURGO)	464.300	1	464.300	7.260

In via cautelativa ed al fine di tutelare le aree maggiormente interessate dalla presenza di discariche, dalla data di approvazione del presente piano (**dgr n.1990 del 20/06/2014**) fino all'approvazione da parte di Regione del nuovo criterio, non potranno essere autorizzati nuovi impianti di discarica o modifiche degli impianti esistenti che comportino un aumento della volumetria oppure la modifica ad una tipologia di discarica di categoria superiore, ad es. da rifiuti non pericolosi a rifiuti pericolosi, (le cui istanze siano pervenute successivamente alla data di entrata in vigore del PRGR) nei Comuni dove la realizzazione di tali impianti determini il superamento del FP_{vol} pari a $160.000 \text{ m}^3/\text{Km}^2$ o il FP_{vol} sia già superiore a tale limite; tale divieto vale anche laddove, individuando un buffer di raggio 5 km dall'area oggetto di istanza, la realizzazione dell'impianto determini il superamento del FP_{vol} pari a $160.000 \text{ m}^3/\text{Km}^2$ o il FP_{vol} sia già superiore a tale limite. Per il calcolo del FP_{vol} riferito all'area delle singole istanze, il buffer va individuato a partire dalla recinzione dell'impianto: nel caso in cui nel buffer una discarica ricada solo parzialmente, dovrà essere cautelativamente considerata l'intera volumetria della discarica.

1.2.3 Criteri escludenti per i soli impianti di incenerimento e per la modifica agli impianti di incenerimento esistenti (operazioni: D10, R1)

Uso del suolo		
Oggetto	Dettaglio	Riferimento/Fonte
Aree di pregio agricolo vitivinicolo: DOC e DOCG D.lgs. 228/2001	Aree individuate dai disciplinari già approvati con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (M.I.P.A.F.)	Disciplinari MIPAF: e le aree sono rintracciabili sul geoportale

1.2.4 Criteri penalizzanti per i nuovi impianti e per la modifica agli impianti esistenti a prescindere dalla tipologia

Uso del suolo			
Oggetto	Dettaglio	Riferimento/Fonte	Mitigazioni e Compensazioni
<p>Superfici interessate da boschi, foreste o selve o da aree ad essi assimilabili, determinate nelle more dell'approvazione o alla scadenza dei Piani di indirizzo forestale. (art. 42 e 43 della L.r. 31/08)</p> <p>I boschi sono sottoposti anche a tutela paesaggistica, anche se danneggiati dal fuoco o sottoposti a vincolo di rimboschimento (art. 142 del D.lgs 42/2004)</p>	<p>Sono vietati gli interventi di trasformazione del bosco non autorizzati. L'autorizzazione è rilasciata dalle province, dalle comunità montane e dagli enti gestori di parchi e riserve regionali, per il territorio di competenza. In assenza o scadenza del PIF (strumento che individua i boschi e le superfici trasformabili previa autorizzazione) è vietata la trasformazione dei boschi d'alto fusto non autorizzata che può essere concessa, per opere di pubblica utilità (art. 43). L'autorizzazione per la trasformazione del bosco è coordinata all'autorizzazione paesaggistica (art. 146 del d.lgs. 42/2004).</p>	<p>PIF (Province e Comunità Montane) Livello informativo relativo alla "Destinazione d'Uso dei Suoli Agricoli e forestali" DUSAF (Geoportale di Regione Lombardia), Piani di Governo del Territorio (P.G.T./P.R.G.)</p>	<p>Le trasformazioni del bosco autorizzate, comportano interventi compensativi a carico dei richiedenti, specificati nell'art. 43 della L.r. 31/08, definiti dai PIF o dagli Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione per territorio di competenza</p>
<p>Categorie agricole L.r. 12/2005, art. 43, comma 2-bis</p>	<p>Seminativo, orticoltura, floricoltura e vivai di essenze e legnose agrarie forestali, prati stabili</p>	<p>"Destinazione d'Uso dei Suoli Agricoli e forestali" (DUSAF) con riferimento al database più aggiornato, verificata dal Sistema informativo della DG agricoltura (SIARL) scaricabile dal "Geoportale" di Regione Lombardia utilizzando i dati dei 5 anni precedenti all'istanza (basta la presenza in uno dei 5 anni). Dovrà essere inoltre verificata da un'adeguata documentazione fotografica da allegare alla domanda di autorizzazione, che attesti lo stato dei luoghi al momento della presentazione dell'istanza</p>	<p>Gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinata dai comuni e da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità</p>
<p>Aree già individuate dai disciplinari approvati con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (M.I.P.A.F.) Aree indicate negli albi delle aziende biologiche e nell'albo degli operatori agrituristici provinciali</p>	<p>Aree di pregio agricolo: -DOP (eccetto il vitivinicolo) -IGP -IGT vitivinicolo -aree interessate da agricoltura biologica -aree annesse ad attività agrituristica</p>	<p>Agriturismi: elenchi regionali consultabili nel sito web della DG Agricoltura – sezioni "Agricoltura Biologica" e "Agriturismi" L'operatività va verificata con il supporto della Provincia di riferimento</p>	<p>Gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinata dai comuni e da destinare a interventi forestali a</p>

(D.lgs. n. 228/2001 art. 21 comma 1 lettera a), b) e c) L.r. 12/2005, art. 43, comma 2-bis			rilevanza ecologica e di incremento della naturalità
Tutela della risorsa idrica			
Aree inserite nel Programma di Tutela ed Uso delle Acque Dgr n. 2244 del 19/03/06 e eventuali successivi aggiornamenti L.R. n. 26/2003	Zone di protezione della falda: Aree di riserva ottimali e aree di riserva integrative	Programma di Tutela e uso delle Acque della Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio Piani d'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione del Servizio Idrico Integrato	L'istante dovrà produrre valutazioni particolarmente dettagliate sulla vulnerabilità della falda ed eventuali interventi di riduzione dei rischi
Aree di ricarica dell'acquifero profondo e aree di riserva ottimali dei bacini imbriferi	Geoportale di Regione Lombardia	La realizzazione di fasce tampone boscate o aree boscate lungo il perimetro (o sue porzioni) dell'insediamento, da realizzarsi conformemente al manuale "Tecniche e metodi per la realizzazione della Rete Ecologica Regionale". Inoltre, fermo restando il rispetto dei regolamenti regionali per la disciplina degli scarichi e dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, per gli impianti di nuova costruzione, o per la modifica di impianti esistenti comportante un aumento della superficie impermeabilizzata, dovranno essere previsti interventi volti al principio dell'invarianza idraulica e, laddove possibile, idrologica, attraverso la riduzione della formazione di deflussi delle acque meteoriche (riduzione delle superfici scolanti, realizzazione di tetti verdi, sistemi di ritenuta e sistemi di riuso delle acque meteoriche). Compensazioni: Per gli impianti di nuova costruzione o per la modifica di impianti esistenti comportante un aumento della superficie impermeabilizzata, dovranno essere realizzati, nel territorio del comune (o dei comuni) in cui risiede l'impianto, interventi finalizzati a una gestione sostenibile delle acque di drenaggio urbano (ad esempio tetti verdi, disimpermeabilizzazioni di aree impermeabili, aree / trincee filtranti lungo piazzali o strade...) e/o opere a verde quali ad esempio aree	
boscate, fasce tampone lungo corsi d'acqua.			
Zone vulnerabili individuate nell'Allegato 10 (paragrafo 3.3) della relazione generale del Piano di Tutela ed Uso delle Acque L.R. n. 26/2003	Zone a vulnerabilità intrinseca del suolo da media a estremamente elevata	Geoportale di Regione Lombardia	-
3 Tutela dai dissesti e dalle calamità naturali			
Aree individuate dal Piano di Gestione del bacino Idrografico del Po (art. 31 comma 4)	Aree in fascia fluviale C potenzialmente soggette ad inondazione per piena catastrofica in caso di rottura degli argini Gli strumenti di pianificazione	Piani di Governo del Territorio (P.G.T./P.R.G.)	l'autorizzazione è subordinata al rispetto di eventuali specifiche prescrizioni ed alla predisposizione di un piano di evacuazione

	territoriale ed urbanistica regolamentano le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C		
Corpi idrici individuati dal Piano di Gestione del bacino Idrografico del Po	Aree allagabili con scenario raro individuate nelle mappe di pericolosità allegata al redigendo Piano di Gestione Rischio Alluvioni elaborato ai sensi della Direttiva 2007/60/CE**	Piano di Gestione Rischio Alluvioni, previsto dalla Direttiva 2007/60/CE** Piani di Governo del Territorio	L'istante dovrà effettuare una verifica dei rischi idraulici presenti nell'area individuando proposte di contenimento del rischio stesso.
Regio Decreto 3267/23 - Aree individuate da LR. 31/08 art. 34 e 44 - funzioni conferite alle province, alle comunità montane e agli Enti parco ed ai comuni	Aree in vincolo idrogeologico Gli interventi di trasformazione d'uso del suolo (modifica permanente delle modalità di utilizzo e occupazione dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico) sono subordinati ad autorizzazione, rilasciata in conformità alle indicazioni/ informazioni idrogeologiche contenute negli studi geologici comunali, nei piani territoriali e nei piani forestali	Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T./P.R.G.)	l'autorizzazione è subordinata al rispetto di eventuali prescrizioni poste dalle autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione
LR. 31/08 art. 78, 79, 80 – funzioni dei Consorzi di bonifica R.R. di polizia idraulica n. 3 dell'8/02/10 (art. 3, art. 4 comma 2, 4) - distanza dai canali e dalle altre opere di bonifica Dgr 4287 del 25/10/2012 - riordino dei reticoli idrici	Fasce di rispetto inedificabili 5-10 metri Il R.R. specifica le attività consentite e/o vietate, nonché le eventuali opere soggette a concessione/ autorizzazione dal Consorzio di Bonifica di riferimento (es.: tombature/modifiche canali)	Piani di Governo del Territorio (P.G.T./P.R.G.) – con particolare riferimento a R.I.M./Documento di Polizia idraulica	L'autorizzazione è subordinata al parere positivo ed al rispetto delle eventuali prescrizioni del Consorzio di bonifica competente sulle eventuali opere soggette a
concessione/autorizzazione da parte del medesimo Consorzio.			
Tutela dell'ambiente naturale			
Sistema delle aree regionali protette (L.r. n. 86/1983 art. 1 e 2), sottoposte anche a tutela paesaggistica (art. 142, lettera f) del D.lgs 42/2004) Aree con valenza ecologica "di collegamento" appartenenti alla Rete ecologica individuate ai sensi della DGR 10962/09 (non già escluse per effetto dei presenti criteri)	Parchi regionali e relativi territori di protezione esterna (se individuati); - Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS); - zone di particolare rilevanza naturale; - Aree con valenza ecologica "di collegamento" appartenenti alla Rete ecologica regionale, provinciale e locale, (es.: corridoi ed aree di secondo livello)	Geoportale di Regione Lombardia PTCP, Piani di Governo del Territorio (P.G.T./P.R.G.)	Interventi compensativi di natura ambientale realizzati in prossimità dell'area o su un'area alternativa e cessione di tali aree almeno di pari estensione a quella occupata dall' impianto, da concordare con l'Ente gestore dell'area protetta o con la Provincia/Comune competente negli altri casi. Eventuali esclusioni esplicitate previste dai PTC hanno valore escludente.
Zone inerenti alla pianificazione venatoria provinciale (art. 17, L.R. n. 26/1993)	"Oasi di protezione", aziende faunistiche venatorie e "zone di ripopolamento e cattura", sono istituite o revocate dalla Provincia	Piano faunistico venatorio provinciale, Siti web delle Province	

<p>Aree prossime ai Siti Natura 2000 Dgr n. 7/14106/03 (allegati C e D)</p>	<p>Zone di protezione speciale (ZPS) e Siti di importanza comunitaria (SIC)/ e Zone speciali di conservazione (ZSC) Le proposte progettuali che interessano le aree poste ad una distanza inferiore ad 1 km dal perimetro esterno dei siti, devono essere accompagnate da uno Studio di Incidenza e devono conseguire, preventivamente all'autorizzazione, "Valutazione di Incidenza positiva" da parte dell'Autorità competente. Dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza i progetti compresi tra 1 e 2 km dai siti. E' facoltà degli Enti gestori dei siti assoggettare a V.I. le eventuali istanze che interessano i territori posti immediatamente oltre a tale distanza.</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia</p>	<p>Interventi compensativi di natura ambientale realizzati in prossimità dell'area o su un'area alternativa purché di pari estensione a quella sacrificata per la realizzazione dell'impianto, da concordare con l'Ente gestore dell'area protetta</p>
---	--	--	--

<p>Tutela dei beni culturali e paesaggistici</p>			
<p>Beni paesaggistici tutelati per legge: (art. 142, comma 1, D.Lgs n. 42/2004)</p>	<p>c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna h) aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T./P.R.G.)</p>	
<p>Piano Territoriale Regionale d'Area navigli lombardi Dcr n. IX/72 del 16 novembre 2010 Contenuti di efficacia diretta e prescrittiva (art.20, comma 6, L.R.12/05) - Tav. n. 3 PTR A</p>	<p>Fascia di tutela di 500 metri dalle sponde dei Navigli, che definisce uno spazio di tutela delle rilevanze paesaggistiche, di valorizzazione e ricomposizione di contesti rurali, connotandosi come un sistema a rete ambientale, naturalistica e paesistica</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T./P.R.G.)</p>	<p>In questi contesti è necessario salvaguardare gli elementi del paesaggio agrario (filari, macchie boscate, fontanili, edifici rurali); qualora la fascia venga interrotta, è necessario mettere in opera adeguate misure di mitigazione volte al mantenimento della connettività ecologica in supporto alla Rete ecologica regionale</p>
<p>Beni paesaggistici "d'insieme" (art. 136, comma 1, lettere c) e d) del D.Lgs n. 42/2004) o per i quali sia intervenuta la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree</p>	<p>c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici tutelati paesaggisticamente. d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T./P.R.G.)</p>	<p>In tali aree possono essere realizzati solo impianti di trattamento, diversi da inceneritori e discariche, che verranno ubicati esclusivamente in aree individuate nei PGT comunali quali aree produttive e che abbiano acquisito l'autorizzazione</p>

	pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.		paesaggistica.
Vincoli urbanistici ed infrastrutturali			
Classi di fattibilità geologica Dgr 2616/11	Classe 4: fattibilità con gravi limitazioni. La realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico è consentita solo se non altrimenti localizzabili ma va valutata caso per caso e rapportata al tipo di rischio o dissesto, dietro presentazione di relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità dell'intervento con la situazione di rischio presente	Piani di Governo del Territorio (P.G.T./P.R.G.)	E' richiesto un piano di emergenza ed il rispetto di eventuali specifici divieti e prescrizioni dettati dal PGT e dalla relazione geologica e geotecnica richiesta
Zone e fasce di rispetto "infrastrutturali": stradale, ferroviaria, aeroportuale, militare. Zone e fasce di rispetto "tecnologiche": reti del sottosuolo ed infrastrutture lineari energetiche aeree	Di norma, la presenza di queste infrastrutture limita gli usi e le attività consentite nei territori prossimi alle stesse; ciò premesso, contestualmente alla presentazione dell'istanza deve essere presentata domanda all'ente gestore e il parere positivo è necessario prima del rilascio dei provvedimenti di autorizzazione.	Piani di Governo del Territorio (P.G.T./P.R.G.) Parere dell'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura	Prescrizioni a cura del proprietario o gestore dell'infrastruttura
Aree individuate ai sensi del D.M. LL.PP. 9 maggio 2001 Dgr n. 3753/12	Zone a rischio di incidente rilevante Acquisizione delle valutazioni degli effetti associati alle relative probabilità di accadimento delle aziende R.I.R. e della loro compatibilità sul territorio - verifica delle distanze di sicurezza individuate	Piani di Governo del Territorio (P.G.T./P.R.G.) – elaborato tecnico rischio di incidenti rilevanti (ERIR) redatto dai comuni con interessati stabilimenti R.I.R.	

1.2.5 Criteri penalizzanti per i soli impianti di incenerimento e per la modifica degli impianti di incenerimento esistenti (operazioni: D10, R1)

7 Tutela qualità dell'aria		
Oggetto	Dettaglio	Riferimento/Fonte
<p>Fascia 1 (ex area critica) Dgr n. 2605 del 30/11/11 "zonizzazione del territorio per la valutazione della qualità dell'aria" DGR n. 3934 del 06/08/2012 "criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale"</p>	<p>L'installazione di nuovi impianti di incenerimento o coincenerimento e/o il potenziamento (incremento di potenza termica nominale) di impianti esistenti è ammesso, ad una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teleriscaldamento: impianti al servizio di reti di teleriscaldamento/raffrescamento a carico termico trainante con eventuale produzione di energia elettrica; • Cogenerazione: la cogenerazione, in impianti nuovi o oggetto di modifica, è ammessa solo se sono rispettate le condizioni di "cogenerazione" previste dalla normativa vigente in materia dell'autorità per l'energia elettrica ed il Gas ed è comprovato l'effettivo utilizzo del calore prodotto (riscaldamento/raffrescamento, utilizzo nel ciclo produttivo). 	<p>Geoportale di Regione Lombardia, sito web DG Territorio ed Urbanistica</p>

1.2.6 Tutela della popolazione

A garanzia della tutela della salute pubblica, della sicurezza e della prevenzione da eventuali molestie olfattive correlate ad alcune tipologie di rifiuti ed operazioni di trattamento, nella tabella seguente vengono stabilite delle distanze minime da rispettare nella localizzazione di nuovi impianti di trattamento dei rifiuti e per la modifica degli impianti esistenti, relativamente a:

- Ambiti residenziali: ambiti destinati alla residenza o prevalentemente residenziali, individuati all'interno del tessuto urbano consolidato come definito nel P.R.G./P.G.T. ovvero individuati come Ambiti di trasformazione a destinazione prevalente residenziale;
- Funzioni sensibili: micronidi, asili nido, centri prima infanzia, strutture scolastiche, strutture sanitarie e strutture di riabilitazione extra ospedaliera con degenza, Residenze Sanitario Assistenziali per anziani (RSA), Comunità alloggio Socio Sanitarie per disabili (CSS) e Residenze sanitario Assistenziali per disabili (RSD), già previste nel P.R.G./P.G.T. o da realizzarsi (in possesso di titolo abilitativo edilizio) alla data di presentazione dell'istanza per la realizzazione e la gestione dell'impianto;
- Edifici destinati, anche in parte, a residenza collocati al di fuori dal tessuto urbano consolidato come definito nel P.R.G./PGT già previste nel P.R.G./P.G.T. o da realizzarsi (in possesso di titolo abilitativo edilizio) alla data di presentazione dell'istanza per la realizzazione e la gestione dell'impianto.

DISTANZE MINIME DAGLI AMBITI RESIDENZIALI (spazio compreso tra la recinzione dell'impianto e il confine dell'ambito residenziale)	
TIPOLOGIA IMPIANTISTICA	DISTANZA MINIMA
Discariche di inerti (Tab. 1 D.M. 27/09/2010)	50 m*
Discariche di inerti (D.lgs 36/03) diverse dalle precedenti	100 m*
Discariche rifiuti non pericolosi (artt. 6 e 7 DM 27/09/2010) non putrescibili ²	200 m
Discariche rifiuti non pericolosi (artt. 6 e 7 DM 27/09/2010) putrescibili	500 m****
Discariche destinate a ricevere rifiuti contenenti amianto classificate per rifiuti non pericolosi e impianti di trattamento, diversi dai soli stoccaggi, dei rifiuti contenenti amianto	500 m***
Discariche rifiuti pericolosi (artt. 8 DM 27/09/2010)	1000 m***
Impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica, trattamento dei fanghi di depurazione destinati all'agricoltura	500 m****
Inceneritori	variabile**

² Sono considerati rifiuti "non putrescibili" i rifiuti aventi IRD inferiore o uguale a 1000 mgO₂/Kg SV h (determinato secondo la norma UNI/TS 11184).

*L'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione, in presenza di progetti funzionali al recupero ambientale di cave mediante il riempimento con innalzamento rispetto al piano campagna minimo al solo fine di garantire le pendenze minime necessarie al deflusso delle acque meteoriche e a fronte di un documentato miglioramento delle condizioni paesaggistico/ambientali dell'area, può derogare a tale distanza.

**La proposta del sito da parte dei soggetti interessati deve fondarsi su uno studio di approfondimento delle condizioni climatologiche locali, considerando aspetti quali: la direzione e la velocità dei venti predominanti, le caratteristiche meteorologiche incidenti sulla zona, l'altezza del camino, infine il tipo, la quantità e la qualità delle emissioni. La scelta localizzativa deve garantire una ricaduta minima di sostanze nocive al suolo, con particolare riferimento alle aree residenziali, nel rispetto dei parametri previsti dal D.m 60/2002 e dal D.lgs 152/06. Va considerata anche la possibilità di sfruttare il teleriscaldamento.

*** Ai sensi del paragrafo 2.1 del D.lgs 36/2003 per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, deve essere fatto uno specifico studio per definire la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre: la distanza definita dai presenti criteri è pertanto da considerarsi minima e deve essere valutata secondo un approccio sito-specifico.

**** Per gli impianti che possano dare luogo a molestie olfattive, la proposta del sito da parte dei soggetti interessati deve fondarsi su uno studio di approfondimento per verificare l'entità del disturbo olfattivo in rapporto alla presenza di eventuali recettori sul territorio circostante, per il quale un utile riferimento è costituito dalle linee guida regionali in materia di caratterizzazione delle emissioni

derivanti da attività a forte impatto odorigeno (DGR 3018/2012)	
EDIFICI RESIDENZIALI SPARSI AL DI FUORI DAL TESSUTO URBANO	
In presenza di edifici destinati, anche in parte, a residenza al di fuori dal tessuto urbano consolidato, le distanze minime specificate per gli ambiti residenziali sono derogabili ma, la domanda di autorizzazione dovrà contenere una puntuale verifica delle ricadute sugli stessi e il progetto dovrà anche prevedere la messa in opera di specifiche misure di mitigazione degli impatti.	
DISTANZA MINIMA DALLE FUNZIONI SENSIBILI (spazio compreso tra la recinzione dell'impianto e la recinzione dell'area che ospita la funzione sensibile)	
TIPOLOGIA IMPIANTISTICA	DISTANZA MINIMA
Discariche di inerti (Tab. 1 D.M. 27/09/2010)	200 m*
Discariche di inerti (D.lgs 36/03) diverse dalle precedenti	200 m*
Discariche rifiuti non pericolosi non putrescibili	1000 m
Discariche rifiuti non pericolosi putrescibili	1000 m
Discariche destinate a ricevere rifiuti contenenti amianto classificate per rifiuti non pericolosi e impianti di trattamento, diversi dai soli stoccaggi, dei rifiuti contenenti amianto	1000 m***
Discariche rifiuti pericolosi	1000 m***
Impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica, trattamento dei fanghi di depurazione destinati all'agricoltura	1000 m
Inceneritori	variabile**

*L'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione, in presenza di progetti funzionali al recupero ambientale di cave mediante il riempimento con innalzamento rispetto al piano campagna minimo al solo fine di garantire le pendenze minime necessarie al deflusso delle acque meteoriche e a fronte di un documentato miglioramento delle condizioni paesaggistico/ambientali dell'area, può derogare a tale distanza.

**La proposta del sito da parte dei soggetti interessati, deve fondarsi su uno studio di approfondimento delle condizioni climatologiche locali, considerando aspetti quali: la direzione e la velocità dei venti predominanti, le caratteristiche meteorologiche incidenti sulla zona, l'altezza del camino, infine il tipo, la quantità e la qualità delle emissioni. La scelta localizzativa deve garantire una ricaduta minima di sostanze nocive al suolo, con particolare riferimento alle aree residenziali, nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. 60/2002, dal D.lgs 152/06.

*** Ai sensi del paragrafo 2.1 del D.lgs 36/2003 per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, deve essere fatto uno specifico studio per definire la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre: la distanza definita dai presenti criteri è pertanto da considerarsi minima e deve essere valutata secondo un approccio sito-specifico.

1.2.7 Criteri preferenziali per tutte le tipologie impiantistiche

La tabella seguente sintetizza alcune informazioni e considerazioni aggiuntive di natura logistico / economica / strategica, che possono rendere “preferibile” alcuni siti piuttosto che altri.

Vicinanza ad altri impianti di gestione dei rifiuti connessi all'attività proposta, al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti sul territorio
Destinazione urbanistica: collocazione in ambiti già interessati da attività economiche, individuate come aree degradate o dismesse nel P.R.G./P.G.T., ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della L.r. 12/05(Fonti: Geoportale di Regione Lombardia, sito web DG Territorio ed Urbanistica - P.G.T./P.R.G.)
Preesistenza di un'adeguata viabilità d'accesso (in relazione alla tipologia e al numero di mezzi pesanti previsti) e l'utilizzo di assi viabilistici non già congestionati
Preesistenza della rete dei sottoservizi e di sottostazioni elettriche o facilità di accesso alle stesse
Per gli inceneritori con recupero di calore: vicinanza ai centri urbani (fermo restando quanto specificato nel paragrafo), al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti e sfruttare il teleriscaldamento (se previsto) o l'immissione di energia elettrica in rete
Preesistenza di reti di monitoraggio delle varie componenti ambientali
Prossimità di siti contaminati e da bonificare, nel caso in cui l'impianto sia funzionale anche per tale bonifica, al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti sul territorio
Per le discariche: ridotta permeabilità del suolo e del sottosuolo sottostante la barriera di confinamento, nel rispetto di quanto indicato dal Dlgs 36/03

1.2.8 Criteri localizzativi preferenziali per impianti di recupero e smaltimento rifiuti contenenti amianto (RCA)

Fermi restando i criteri preferenziali sopra evidenziati, validi per tutti gli impianti, di seguito si riportano ulteriori elementi che possono rendere preferibile la localizzazione di impianti di recupero e smaltimento rifiuti contenenti amianto.

Localizzazione	Discarica	Impianto Inertizzazione	Riferimento/Fonte
Distanza da edifici destinati, anche in parte, a residenza al di fuori del tessuto urbano consolidato	100 m ^(a) X	100 m ^(a) X	Valutazione sito specifica sulla base della cartografia più aggiornata a disposizione, Piani di Governo del Territorio (P.G.T./P.R.G.) e di sopraluoghi
Assenza di impianti di recupero e smaltimento rifiuti contenenti amianto (RCA) a livello provinciale	X	X	Piani Provinciali di gestione dei rifiuti Catasto Georeferenziato dei Rifiuti (CGR WEB)
Siti contaminati da bonificare (La bonifica deve essere realizzata preliminarmente alla realizzazione dell'impianto ed a carico al soggetto istante)	X	X	Anagrafe dei siti contaminati- DG Ambiente Energia e Sviluppo sostenibile
Adeguata accessibilità dall'area dell'impianto (Dlgs n. 285/92): - Accesso ad Autostrade/Strade extraurbane principali entro 500 m; - Accesso a Strade extraurbane secondarie/Strade urbane di scorrimento entro 400 m; - Accesso a Strade urbane di quartiere/strade locali entro 300 m) - Accesso a scali merce ferroviari con attrezzature idonee alla movimentazione e all'interscambio di container entro 500 m	X	X	Geoportale di Regione Lombardia, sito web DG Territorio ed Urbanistica Piani di Governo del Territorio (P.G.T./P.R.G.)

Aree intercluse derivanti dalla realizzazione di infrastrutture, difficilmente utilizzabili a scopo agroforestale o edificatorio	X	X	Piani di Governo del Territorio (P.G.T./P.R.G.)
Vicinanza a zone con elevata presenza di amianto da rimuovere, nel caso in cui l'istante si impegni a trattare per almeno il 75% RCA provenienti da tali zone.	X	X	-

1.2.9 Linee di indirizzo per l'individuazione di misure di mitigazione e compensazione ambientale

Gli interventi di inserimento ambientale degli impianti richiedono gradualità e tempi medio/lunghi di realizzazione, da considerare in fase di programmazione temporale.

Le proposte di impianti presentate all'Ente che rilascia l'autorizzazione, dovranno considerare le indicazioni fornite dal presente documento, considerando tutte le prescrizioni di settore in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e del paesaggio.

I progetti proposti dovranno valutare, oltre ai costi di manutenzione a regime, anche i costi legati al continuo divenire dei soprassuoli vegetali esistenti o ricostituiti; le aree verdi prossime agli impianti e l'area di rispetto diventano funzionali alle esigenze di mitigazione degli impatti, all'abbattimento delle polveri e al mascheramento.

Lo studio degli interventi di compensazione/mitigazione ambientale deve assumere grande importanza, allo scopo di migliorare la destinazione d'uso del suolo fornendo indicazioni di pianificazione ed eventualmente incentivando la realizzazione degli interventi mediante finanziamenti.

Tale studio, dovrebbe far seguito ad un approfondimento dell'impatto visivo generato dalla localizzazione degli impianti sul paesaggio, in modo tale da fornire valide indicazioni per il corretto posizionamento delle essenze vegetali. L'alternanza di spazi aperti e masse vegetali di differenti tipologie, dimensioni e altezze può concorrere, oltre alla riduzione dell'impatto visivo, anche alla formazione di biotopi particolari che possono trasformarsi in rifugio per specie vegetali o animali ormai poco diffuse nelle aree urbanizzate. Un'attenzione particolare in questo senso va rivolta alle aree agricole peri-urbane, infatti il progetto e le relative misure di mitigazione ambientale possono contribuire a ricomporre il rapporto tra urbanizzato e campagna.

Gli interventi di compensazione si realizzano principalmente facendo ricorso a:

- fasce boscate;
- ricomposizione del territorio rurale e valorizzazione delle aziende agricole esistenti;
- corridoi ecologici/biologici;
- siepi e filari;
- forestazione produttiva;
- rinaturalizzazione;
- verde ricreativo, parchi e giardini;
- bonifiche e recuperi ambientali;
- piste ciclabili.

1.2.10 Indirizzi per l'inserimento ambientale delle discariche

Facendo presente che il Piano Territoriale Paesistico Regionale riconosce all'intero territorio regionale valore paesaggistico e l'azione di tutela e valorizzazione va esercitata sia per gli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica che per le rimanenti porzioni del territorio lombardo, il progetto della discarica dovrà essere

comunque accompagnato da uno studio paesaggistico a se o rientrante nella VIA; sempre in questa sede dovranno essere previste adeguate misure di compensazione, scelte tra quelle elencate nel paragrafo precedente. Sia per l'area relativa alla riqualificazione ambientale della discarica che per l'area di compensazione dovrà essere prevista la manutenzione almeno per i successivi 30 anni dalla chiusura della discarica stessa, che potrà essere effettuata anche attraverso accordi con gli agricoltori interessati. L'area di compensazione della discarica dovrà essere individuata e piantumata in modo contestuale all'apertura della discarica stessa.

In generale si deve tenere presente che le opere di recupero sono caratterizzate da una serie di possibili problemi generati dalla discarica che influiscono sulla fertilità dei suoli e conseguentemente sul loro equipaggiamento arboreo e arbustivo (es: perdita di biogas, acidità del terreno, difficoltà di deflusso delle acque piovane); pertanto le opere di compensazione necessitano di una gradualità di inserimento su progetti che si sviluppino in un arco temporale di anni. Occorre quindi ragionare in termini di programmazione degli interventi sia in ordine alla salvaguardia del sistema rurale in cui si inseriscono, sia a protezione degli insediamenti urbani presenti e futuri.

In quest'ottica, le tecniche estensive che prevedono l'utilizzo di giovani piantine forestali autoctone sono quelle che, in generale, meglio si adattano alle cattive condizioni edafiche di queste aree.

La gradualità delle tecniche forestali tende a ottenere nel medio periodo situazioni stabili ed equilibrate con ridotti interventi di manutenzione catalizzando le risorse della natura; le tecniche del giardinaggio, viceversa, consentono di ricostituire soprassuoli più artificiali e quindi meno stabili, da ottenere in tempi brevi con intenso uso di mezzi esterni e secondo priorità di tipo estetico.

Nelle aree di compensazione le varie tecniche esecutive possono essere opportunamente miscelate dando comunque preferenza a quelle caratterizzate da maggior naturalità.

Specie vegetali impiegabili

La scelta delle specie vegetali deve ricondursi alla vegetazione potenziale della zona estesa anche agli ecosistemi paragonabili alle condizioni ambientali della discarica. Si dovrebbe pertanto ricorrere all'impiego delle specie autoctone e ad alcune specie esotiche spontanee o naturalizzate.

Per il corpo della discarica, completamente desertizzato, nel Nord Italia si impiegano prevalentemente specie arboree, arbustive ed erbacee pioniere e miglioratrici del terreno.

In generale, fatto salva la situazione ambientale locale, possono essere usate le specie idonee per l'ingegneria naturalistica ossia:

- specie rustiche: ad es. Rubus spp, Rosa canina, Ulmus spp, Buddleia davidii, Cytisus scoparius;
- elevata capacità di accrescimento radicale: ad es. Salix spp., Populus spp., Corylus avellana, Robinia pseudoacacia, Viburnum lantana, Salix purpurea, Ligustrum vulgare, Rhamnus cathartica, Hippophae rhamnoides;
- grande capacità di sviluppo di polloni: ad es. Salix spp., Alnus glutinosa, Corylus avellana, Laburnum anagyroides, Castanea sativa, Sambucus nigra;
- resistenza all'inghiaimento: ad es. Populus spp., Crataegus monogyna, Pinus sylvestris, Ligustrum vulgare, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Prunus spinosa;
- resistenza al ristagno idrico: ad es. Populus spp., Salix spp., Alnus spp., Sambucus nigra;
- più in generale resistenza alle condizioni di stress.

La scelta delle specie dovrebbe considerare:

- esigenze paesaggistiche (fioriture, colorazioni, profilo, dimensioni, portamento) ad es.: Prunus avium, Pyrus communis, Betula alba, Cytisus scoparius;

capacità di fornire alimento e rifugio alla fauna: ad es. *Prunus avium*, *Prunus padus*, *Crataegus monogyna*, *Viburnum opulus*, *Sorbus aria*, *Sorbus aucuparia*, *Sambucus nigra*, *Euonymus europaeus*, *Rosa canina*;

- rapido accrescimento: ad es. *Ulmus* spp., *Acer campestre*, *Acer pseudoplatanus*, *Acer platanoides*, *Salix* spp.

Per garantire una pronta copertura, una selezione naturale e un'adeguata biodiversità è efficace ricorrere ad un buon numero di specie anche non strettamente legate vegetazione locale potenziale.

Tra le specie impiegate, risultano maggiormente idonee alle discariche: l'*Ulmus* spp., *Acer* spp., *Ligustrum vulgare*, *Populus nigra* e tra le erbacee risultate più resistenti in una ricerca effettuata dall'Università di Pavia: *Solidago gigantea*, *Parietaria officinalis*, *Poa trivialis*, *Partenocissus* sp.pl., *Urtica dioica*, *Galium aparine*, *Humulus lupulus*, *Duchesnea indic.*, *Artemisia verloturum*, *Daucus carota*, *Bromus sterilis*, *Verbena officinalis*.

Tipologia delle piante

Le piante che risultano più idonee sono le giovani piante arboree ed arbustive di tipo forestale di 1-3 anni di età: semenzali, trapianti o in contenitore. Le piante in contenitore con diametro da 18 a 24 cm di circa 2 anni di età e altezza di m 1.00-1.50, presentano il miglior rapporto costi/benefici anche per il periodo di impianto molto più ampio, minor delicatezza nell'uso, minor sofferenza nel periodo post-trapianto.

Nei vari progetti sperimentali, sono state impiegate quasi esclusivamente piante prodotte da semi di origine locale e si ritiene che questo favorisca il risultato.